

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: **SIBILIA MATTIA** (CF SBLMTT90P07A323P), nato il 07.09.1990 ad Anzio (RM), ivi res.te, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Americo (CF: MRCFNC77C14D643F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) del foro di Roma e Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax. 06/88932890) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con questi ultimi elett.te dom.to in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO / AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI ROMA**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

- **Papania Giuseppe**, in proprio e quale controinteressata, res.te in via Gaetano Mancuso 56 –

91011 - Alcamo (TP);

- **Arcari Cristiana**, in proprio e quale controinteressata, res.te in via Angelo della Pergola 61 a Roma;
- **Trojse Sabrina**, in proprio e quale controinteressata, res.te in Via Trilussa 49 – 04011 - Aprilia (LT)
- **Vitagliani Francesco**, in proprio e quale controinteressata, res.te in Via Aldo Rossi 31 – 67043 - Celano (AQ);

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A030, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 38,50 e corrispondente posizione n. 872;
- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AI55, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 57,00 e corrispondente posizione n. 16;
- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AI56, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 54 e corrispondente posizione n. 21;
- del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020

di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS II fascia per docenti di scuola secondaria;

e per quanto di interesse

- di tutti gli atti e provvedimenti connessi e/o conseguenti alle suddette GPS di Roma per la scuola secondaria, ivi compresi gli atti ed i verbali contenenti la valutazione del ricorrente;
- dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente

nonché infine per la declaratoria

- del diritto del ricorrente, all'inserimento nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A030, con punti 42,50;
- del diritto del ricorrente, all'inserimento nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AI55, con punti 63,50;
- del diritto del ricorrente, all'inserimento nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AI56, con punti 57,50;

IN FATTO

1. Mattia Sibilia è un docente a tempo determinato nella scuola secondaria statale ed insegna:
 - nella classe di concorso A029; *MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO* (v. doc.);

- nella classe di concorso A030 *MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO* (v. doc.);
 - nella classe di concorso A155 *STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI)* (v. doc.);
 - nella classe di concorso A156 *STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)* (v. doc.);
2. il titolo di accesso del ricorrente all'insegnamento nelle suddette materie è costituito da diploma accademico presso il Conservatorio Statale O. Respighi (Latina) di *BIENNIO II° LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI AD INDIRIZZO INTERPRETATIVO COMPOSITIVO IN JAZZ*, conseguito dopo la laurea triennale in Batteria e Percussioni Jazz;
 3. il suddetto titolo è pacificamente riconosciuto come valido ai fini dell'insegnamento nelle sopraelencate classi concorsuali dalla normativa vigente (v. in diritto);
 4. gli incarichi di supplenza nella scuola statale per l'insegnamento nelle suddette materie gli vengono conferiti mediante utile scorrimento delle graduatorie di Istituto delle scuole prescelte in domanda, graduatorie nelle quali il ricorrente risulta inserito a pieno titolo per ciascuna delle suddette classi concorsuali sin dal 2017 (v. doc. 5);
 5. è del 10 luglio 2020 l'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* (v. doc. 1);
 6. nei limiti di stretto interesse, l'art. 7 della cit. ordinanza ministeriale n. 60/2020 (rubricata *Istanza di partecipazione*) stabilisce invece che:
 1. *Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.*

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze.

4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

omissis.

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;

f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;

omissis.

12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione [...]"

7. l'art. 8 della cit. ordinanza (*Valutazione dei titoli*), poi, dispone che:

"1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza,

come di seguito determinati:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

e) prima fascia ITP, allegato A/5

f) seconda fascia ITP, allegato A/6

g) prima fascia sostegno, allegato A/7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8

i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;

j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.

I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al

fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. [...]"

8. sono state quindi predisposte e pubblicate ben 10 distinte tabelle di valutazione titoli, ripartite non soltanto per gradi di istruzione, ma anche per fascia di inserimento e per tipologia di insegnamenti (vedi ad es. tabelle valutazione titoli per ITP di tutti i gradi di scuola e tabelle valutazione titoli per sostegno ai minorati psico-fisici di tutti i gradi di scuola); ciascuna di esse assegna uno specifico punteggio per ogni tipologia di titolo culturale, professionale e di servizio vantato (v. doc.);
9. nei limiti di interesse e con specifico riferimento ai titoli di servizio, il quadro C 1 della Tabella A/4 relativa ai titoli di valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, assegna punteggio pari a 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio specifico, sino ad un massimo per ciascun anno scolastico di 12 punti per anno intero o equiparato ex art. 11, comma 14 della legge 124/1999 (v. doc. 1-b);
10. il quadro C2 della medesima Tabella assegna invece punteggio dimezzato:

per il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado: “[...]”

a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;

b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;

c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.” (v. doc.);

11. doverosamente premesso quanto sopra, si osserva:
12. dopo la cit. ordinanza 60/2020, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 858 del 21.07.2020 che ha assegnato termini strettissimi per la presentazione telematica della (unica) domanda di inserimento nelle GPS, termini per giunta coincidenti con il periodo estivo durante il quale la maggioranza dei lavoratori (anche della scuola) è in vacanza e comunque in ferie (v. doc. 2);
13. la finestra temporale per l'inoltro delle domande è stata infatti individuata nell'arco temporale dalle ore 15,00 del giorno 22 luglio 2020 alle 23,59 del 06.08.2020 (v. doc.);
14. l'amministrazione, ai fini dell'inserimento delle domande e dell'assegnazione punteggio ai candidati, si è per giunta avvalsa di un software obsoleto ed inefficiente per i motivi che verranno meglio spiegati nel prosieguo della trattazione (v. in diritto);
15. non a caso, in estate, le organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione - Settore Scuola FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, nel denunciare il grave malfunzionamento del sistema di gestione di inserimento delle domande di GPS ed i conseguenti gravi disservizi per centinaia di migliaia di docenti precari alle prese con la compilazione delle domande, hanno inutilmente chiesto l'immediato intervento per ripristinare il regolare funzionamento del software ed una proroga dei termini di scadenza previsti (v. doc. 4);
16. la suddetta richiesta di proroga fondava sul presupposto che trattandosi di procedura completamente nuova, adottata per giunta in tempi di pandemia da COVID 19, era

estremamente difficile per le suddette OO.SS. approntare incontri e/o riunioni nell'ambito delle quali aiutare i docenti nella compilazione delle domande, viste anche le rilevate *defaillance* del sistema;

17. in questa cornice e negli strettissimi termini assegnati, il ricorrente ha presentato la sua domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria - classi di concorso A029, A030, AI55, AI56, allegando tutti gli estremi relativi ai titoli vantati e dando atto di essere già stato inserito nelle graduatorie di istituto - terza fascia per le medesime classi concorsuali (v. doc. 6);
18. egli, dunque, ha dato continuità alla sua precente iscrizione quanto alle classi concorsuali di scuola secondaria A029, A030, AI55 e AI56 (cfr. doc. 5 e 6);
19. i titoli di servizio da lui posseduti e dichiarati, perché utilmente valutabili ai fini del punteggio nelle suddette GPS, sono i seguenti:

Anno Scolastico	DAL	AL	sede di servizio	Posto o classe concorso	Posto Comune	n. di ore	Numero giorni
2018-2019	13/05/2019	25/05/2019	I.C. ENNIO VISCA NETTUNO	A030	sì	18	13
2018-2019	26/05/2019	07/06/2019	I.C. ENNIO VISCA NETTUNO	A030	sì	18	13
2018-2019	10/06/2019	26/06/2019	I.C. ENNIO VISCA NETTUNO	A030	sì	18	16
2019-2020	10/10/2019	30/06/2020	I.I.S. "A.G. BRAGAGLIA" FROSINONE	AI55	sì	18	265

e così per un totale di:

- punti 8 per la classe di concorso A030 (di cui punti 2 per i servizi nell'a.s. 2018/2019 e punti 6 in relazione ai servizi svolti nell'a.s. 2019/2020;
- punti 13 per la classe di concorso AI55 (di cui punti 1 per i servizi nell'a.s. 2018/2019 e punti 12 in relazione ai servizi svolti nell'a.s. 2019/2020;

- punti 7 per la classe di concorso AI56 (di cui punti 1 per i servizi nell'a.s. 2018/2019 e punti 6 in relazione ai servizi svolti nell'a.s. 2019/2020;
20. in base al quadro C della cit. Tabella A/4 allegata alla ordinanza ministeriale n. 60/2020;
21. in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 (v. doc. 10), il ricorrente ha invece constatato:
- di essere presente nella GPS di Roma – II^ Fascia della classe di concorso A030, con punteggio pari a 38,50, di cui punti 28 per il titolo di accesso, punti 6,50 per titoli culturali e professionali nonché infine punti 4 per titoli di servizio;
 - di essere presente nella GPS di Roma – II^ Fascia della classe di concorso AI55, con punteggio pari a 57, di cui punti 28 per il titolo di accesso, punti 6,5 per titoli culturali e professionali, punti 16 per titoli artistici nonché infine punti 6,5 per titoli di servizio;
 - di essere presente nella GPS di Roma – II^ Fascia della classe di concorso AI56, con punteggio pari a 54, di cui punti 28 per il titolo di accesso, punti 6,5 per titoli culturali e professionali, punti 16 per titoli artistici nonché infine punti 3,5 per titoli di servizio;
22. dunque, il ricorrente si è visto riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettante per i titoli di servizio vantati;
23. con reclamo recapitato all'USR Lazio - ATP Roma in data 5 settembre 2020 il ricorrente ha chiesto la rettifica del suo punteggio nelle GPS delle cdc A030, AI55 e AI56 (v. doc. 11);
24. nel suddetto reclamo, il ricorrente, al tempo ancora ignaro dell'errore commesso in sede di compilazione della domanda, ha comunque spiegato che non gli erano stati correttamente valutati i servizi svolti (v. doc.);
25. tale reclamo non ha avuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione scolastica convenuta

e tutto questo nonostante la cit. ordinanza 60/2020 impegnasse quest'ultima a rivedere il punteggio nei casi di riscontrata difformità tra titoli vantati e titoli dichiarati (v. cit. art. 8 comma 6 secondo cui: *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria”*);

26. l'errore materiale commesso dal ricorrente in sede di compilazione telematica della domanda è consistito nell'aver erroneamente spuntato, per ciascun servizio dichiarato sia la casella *“Valutazione Art. 15 comma 4”* sia quella denominata *“Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE”*, pur avendo egli pacificamente svolto servizio effettivo nella scuola statale sia nell'a.s. 2018/2019 che nell'a.s. 2019/2020;
27. ciò ha comportato una valutazione dimidiata dei suddetti servizi a mente del punto C2 della Tabella valutazione titoli di cui all'allegato A/4 dell'ordinanza ministeriale 60/2020, e tutto questo pur avendo il ricorrente specificato in domanda i nomi delle scuole statali presso le quali ciascun servizio dichiarato era stato svolto (v. cap. 19 ed in doc. 6);
28. orbene, per i motivi che verranno illustrati in diritto, l'errore commesso dal ricorrente in sede di compilazione telematica della domanda, non giustifica affatto l'operato dell'amministrazione convenuta che, nonostante l'avvenuta specifica indicazione di tutti i titoli utilmente valutabili e quantunque sollecitata dal ricorrente alla rettifica in sede di reclamo, ha ommesso di rimettere mano al punteggio di quest'ultima nelle GPS relative alle classi di concorso A030, AI55 e AI56, così violando il cit. art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 60/2020 (v. in diritto);
29. nel caso di specie, dunque, risulta illegittimo il punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di attuale inserimento e comunque risulta violato dall'amministrazione convenuta il cd *dovere del soccorso* (v. in diritto);
30. il ricorrente ha infatti diritto al seguente punteggio:

- punti 42,50 nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A030, di cui punti 28 per il titolo di accesso, punti 6,50 per titoli culturali e professionali nonché infine punti 8 per titoli di servizio;
 - punti 63,50 nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AI55, di cui punti 28 per il titolo di accesso, punti 6,5 per titoli culturali e professionali, punti 16 per titoli artistici nonché infine punti 13 per titoli di servizio;
 - punti 57,50 nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AI56, di cui punti 28 per il titolo di accesso, punti 6,5 per titoli culturali e professionali, punti 16 per titoli artistici nonché infine punti 7 per titoli di servizio;
- 31.** l'erroneo punteggio assegnato al ricorrente nelle GPS di Roma viola le disposizioni di legge vigenti ed arreca anche gravi danni a quest'ultimo in termini di perdita di *chance* occupazionali;
- 32.** Trojse Sabrina (con punti 39 posizione n. 871 nelle GPS di Roma per la cdc A030), Arcari Cristiana (con punti 39 e posizione n. 870 nelle GPS di Roma per la cdc A030), Vitagliani Francesco (con punti 60 e posizione n. 20 nelle GPS di Roma per la cdc AI56; con punti 60 e posizione n. 15 nelle GPS di Roma per la cdc AI55) e Papania Giuseppe (con punti 64 e posizione n. 19 nelle GPS di Roma per la cdc AI56; con punti 64 e posizione n. 14 nelle GPS di Roma per la cdc AI55) sono soltanto alcuni dei controinteressati che in caso di accoglimento del presente ricorso verrebbero superati dal ricorrente, per punteggio, nelle GPS di Roma – II^ Fascia per le quali egli ha presentato domanda (v. GPS in doc. 10);

IN DIRITTO

- I.** VIOLAZIONE DI LEGGE E DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 (ART. 8 CO. 6);

2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PA (ART. 97 COST.);
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO/DOVERE DEL SOCCORSO;

1. violazione art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020

Come dedotto in premessa, quello della ricorrente è un mero errore materiale consistente nell'aver erroneamente spuntato, per ciascun servizio dichiarato sia la casella "Valutazione Art. 15 comma 4" sia quella denominata "Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE", pur avendo egli pacificamente svolto servizio effettivo nella scuola statale sia nell'a.s. 2018/2019 che nell'a.s. 2019/2020.

Ciò ha comportato una valutazione dimidiata dei suddetti servizi a mente del punto C2 della Tabella valutazione titoli di cui all'allegato A/4 dell'ordinanza ministeriale 60/2020, e tutto questo pur avendo il ricorrente specificato in domanda i nomi delle scuole statali presso le quali ciascun servizio dichiarato era stato svolto.

Orbene, l'errore commesso dal ricorrente in sede di compilazione telematica della domanda, non giustifica affatto l'operato dell'amministrazione convenuta la quale, nonostante l'avvenuta specificazione - in domanda – degli estremi delle scuole in cui il docente aveva prestato servizio e quantunque sollecitata alla rettifica con reclamo motivato, ha ommesso di rimettere mano al punteggio di quest'ultimo nelle GPS relative alle classi di concorso A030, AI55 e AI56, così violando il cit. art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 60/2020.

Dunque, l'omessa rettifica da parte dell'amministrazione scolastica convenuta a fronte di un mero errore materiale come quello commesso dal ricorrente, si traduce, *in primis*, in una palese violazione dell'art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, laddove si legge che: ***"In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"***

2. violazione del dovere del soccorso

Quand'anche codesto Ill.mo Tar adito dovesse ritenere non invocabile, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, non potrà in ogni caso non considerare il fatto che imponevano comunque al competente Ufficio Scolastico del Lazio di regolarizzare le eventuali dichiarazioni errate, il combinato disposto degli artt. 97 Cost., 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e 6 della L. 241/90.

In proposito, si sottolinea come il ricorrente, anche in tale denegata eventualità, avrebbe in ogni caso sanato eventuali incompletezze e/o errori in virtù del reclamo inoltrato dopo la pubblicazione delle GPS di Roma all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – ATP Roma in data 2 settembre 2020, con il quale egli ha spiegato i suoi motivi di doglianza.

Ad ogni modo, nel caso di specie non ha trovato ingresso il “**dovere di soccorso**”, pacificamente riconosciuto in tutti i casi di mera integrazione della documentazione incompleta.

Dunque, la condotta dell'amministrazione convenuta viola apertamente i dettami di legge, anche a mente dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia. E' ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale “... **il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata** (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).

Ed ancora: “**Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere all'esclusione dalla procedura selettiva**” (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).

Per giunta, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) *<<accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (...)>>*;

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa "... E' ... ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), *spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi)*" (cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008)

D'altronde, come spiegato anche da Codesto Tar Lazio in assai più recenti sentenze: *"... A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell'istanza di revisione del punteggio Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. "dovere di soccorso" previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la "par conditio" dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto E che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o*

integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio. (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG).

Dunque, fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell'amministrazione convenuta, che risultassero irrimediabilmente tardive le precisazioni rese dal ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione dell'istante con specifico riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati, considerando anche le precisazioni rese con il reclamo in atti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea collocazione in graduatoria provinciale per supplenze (GPS) del ricorrente derivino, poi, per quest'ultimi danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, lo scorrimento delle suddette graduatorie provinciali (GPS) ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali o sino al 30 giugno, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze negative sotto il profilo professionale (perdita di chance occupazionali) ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza che assume nella fattispecie la possibilità per il ricorrente di vedersi inserito correttamente nelle GPS di Roma per il reclutamento a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021 nonché ai fini di una corretta valutazione delle sue competenze e conoscenze nelle rispettive materie di insegnamento e nella consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione dei provvedimenti avversati.

Tutto ciò premesso, il ricorrente in epigrafe, come rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

A) IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:

- 1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
 - delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A030, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 38,50;
 - delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AI55, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 57;
 - delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AI56, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 54;
 - di tutti gli atti e provvedimenti collegati e/o conseguenti alle GPS di Roma per la scuola secondaria, anche se ignoti al ricorrente;
- 2) disporre in via cautelare per l'inserimento con riserva del ricorrente nelle GPS di Roma – II^

Fascia per la classe di concorso A030, con punti 42,50;

3) disporre in via cautelare per l'inserimento con riserva del ricorrente nella GPS di Roma – II^

Fascia per la classe di concorso AI55, con punti 63,50;

4) disporre in via cautelare per l'inserimento con riserva del ricorrente nella GPS di Roma – II^

Fascia per la classe di concorso AI56, con punti 57,50;

- spese e competenze del cautelare rifuse e distratte;

B) NEL MERITO:

1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:

- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A030, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 38,50;
- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AI55, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 57;
- delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AI56, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui il ricorrente vi risulta inserito con punteggio pari a 54;
- del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS II fascia per docenti di scuola secondaria;

- di tutti gli atti e provvedimenti collegati e/o conseguenti alle GPS di Roma per la scuola secondaria, anche se ignoti al ricorrente, ivi compresi gli atti e verbali contenenti la sua valutazione;
 - dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 avente ad oggetto *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente;
- 2) ordinare all'amministrazione scolastica il definitivo inserimento del ricorrente nelle GPS di Roma– II^ Fascia per la classe di concorso A030, con punti 42,50;
 - 3) ordinare all'amministrazione scolastica il definitivo inserimento del ricorrente nelle GPS di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso AI55, con punti 63,50;
 - 4) ordinare all'amministrazione scolastica il definitivo inserimento del ricorrente nelle GPS di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso AI56, con punti 57,50;
- spese e competenze rifuse e distratte;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede:

1. disporsi per la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, previa individuazione degli stessi mediante pubblicazione delle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola secondaria delle classi di concorso A030, AI55 e AI56;
2. disporsi per l'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente e dei suoi titoli;
3. se ritenuto del caso, ordinare al MIUR di riattivare le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo POLIS del Ministero al fine di consentire alla ricorrente di presentare nuova domanda telematica e dichiarare tutti i suoi titoli di servizio, ivi inclusi quelli non valutati;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

**ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICOORSO PER PUBBLICI
PROCLAMI**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

Tanto premesso, SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. l'indicazione delle amministrazioni intime;
 3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
 4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i docenti attualmente inseriti nella seconda fascia GPS di Roma per le classi concorsuali del ricorrente;
- 1-** l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”;
 - 2-** l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI nelle GPS di II^a Fascia pubblicate dall'Ambito Territoriale di Roma per le classi concorsuali indicate nella domanda di inserimento del ricorrente (A030, AI55 e AI56).

Ai sensi del D.P.R. 115/2012, il Contributo unificato dovuto dal ricorrente è di € 325,00, vertendosi in materia lavoro.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. a) ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60/2020;
- b) Allegato A/4 - Tabella valutazione titoli scuola secondaria di I° e II° grado – seconda fascia;

2. decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020;
3. guida operativa Min. Istruzione alla compilazione delle domande;
4. lettera scritta dalle OO.SS. di comparto al Ministero dell'Istruzione in data 28.07.2020 per denunciare le inefficienze del sistema di gestione delle domande e per chiedere la proroga dei termini di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS;
5. stampa dal SIDI attestante precedente iscrizione del ricorrente nelle graduatorie di istituto;
6. domanda Mattia Sibilia avente ad oggetto inserimento nelle GPS di Roma;
7. titolo di accesso del ricorrente all'insegnamento alle classi concorsuali A030, AI55 e AI56 + 24 CFU;
8. certificazioni /autocertificazioni titoli culturali e professionali del ricorrente;
9. certificati di servizio;
10. GPS di Roma per scuola secondaria di primo e secondo grado – II^ Fascia;
11. Reclamo Mattia Sibilia recapitato all'USR Lazio - ATP Roma, a mezzo PEC in data 5 settembre 2020;

Albano Laziale, 29 ottobre 2020

Avv. Francesco Americo

Avv. Gianluca Magnani